



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. **31**

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Ril. Nota: _____

Resp. Proced.: - Dott. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

Decreto 19 marzo 2013 – Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 9 aprile 2013 è stato pubblicato il decreto 19 marzo 2013 recante "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)".

Il decreto istituisce, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 179/12 convertito con modificazioni dalla legge 221/12, presso il Ministero dello sviluppo economico il pubblico elenco denominato "**Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)**".

Si rileva che l'art. 5, comma 3. , del D.L. 179/12 prevede:

1) al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato **Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.**

2) L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e **gli ordini o collegi professionali**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2013/04/09 10:00:00

3) L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.

4) Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

Ebbene l'art. 4 del decreto 19 marzo 2013 recante "Modalità tecniche di costituzione e aggiornamento dell'INI-PEC" al comma 3 dispone che **"la Sezione Professionisti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) é realizzata, in fase di prima costituzione, con trasferimento in via telematica da parte degli Ordini e Collegi professionali ad InfoCamere degli indirizzi PEC detenuti in attuazione dell'art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.**

Il comma 4 prevede che **"il trasferimento telematico di cui ai commi 1 e 3 avviene entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto."**

Il comma 5 stabilisce che **"ai fini dell'aggiornamento delle informazioni della Sezione Professionisti, gli Ordini e Collegi professionali provvedono, con frequenza stabilita all'art. 5, alla comunicazione ad InfoCamere per via telematica delle variazioni intervenute relative a:**

- professionisti iscritti all'Ordine o Collegio professionale già presenti nell'INI-PEC;
- professionisti di nuova iscrizione all'Ordine o Collegio professionale;
- professionisti non più iscritti all'Ordine o Collegio professionale.

Il comma 6 dispone che **"la comunicazione telematica da parte degli Ordini o Collegi professionali, ai fini della prima costituzione e dei successivi aggiornamenti dell'INI-**

PEC, avviene, garantendo la tracciatura delle operazioni di trasmissione, tramite:

- un servizio di cooperazione applicativa, realizzata ai sensi del CAD, secondo le modalità e i formati approvati con provvedimento del MISE e pubblicati a norma del CAD;
- un servizio fruibile in modalità web e reso disponibile, mediante il Portale telematico, agli Ordini ed ai Collegi interessati, per la gestione degli indirizzi PEC di competenza, secondo le modalità tecniche approvate con provvedimento del MISE e pubblicate a norma del CAD".

Il comma 7 prevede che Infocamere e gli Ordini e Collegi professionali sono responsabili, ciascuno per la parte di competenza e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, della corretta trasmissione dei dati all'INI-PEC che ne assicura l'immediata pubblicazione.

L'art. 5 concernente "Termini di aggiornamento dell'INI-PEC" al 1° comma prevede che in fase di prima applicazione, con le modalità definite all'art. 4, **gli Ordini e Collegi professionali sono tenuti a trasmettere gli aggiornamenti dei dati da inserire nell'INI-PEC, ovvero a confermare l'assenza di aggiornamenti degli stessi, ogni trenta giorni.**

Il comma 3 dispone che "a decorrere dal sesto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, le operazioni di aggiornamento dell'INI-PEC di cui ai commi 1 e 2 **avvengono con frequenza giornaliera**".

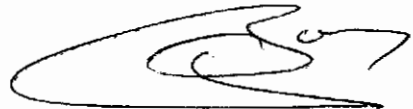
Il comma 4 stabilisce che InfoCamere e gli Ordini e Collegi professionali, sono responsabili dell'ottemperanza dei termini di aggiornamento previsti dal presente articolo.

Orbene si rileva che questa Federazione, al fine di rispettare gli adempimenti previsti dal decreto indicato in oggetto, è disponibile a supportare gli Ordini provinciali che lo richiedano.

Pertanto gli Ordini provinciali, che intendano avvalersi della collaborazione della FNOMCeO, dovranno espressamente autorizzare la stessa alla trasmissione dei dati in questione secondo le modalità tecniche di cui all'art. 4 del decreto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco



All. n. 1

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE ALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI TUTTI GLI INDIRIZZI PEC RELATIVI AI PROFESSIONISTI ISCRITTI AL PROPRIO ORDINE.

Io sottoscritto.....Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di..... autorizzo la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ad assolvere all'adempimento di cui all'art. 5, comma 5, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Luogo e data

firma